



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 11/11/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1889

Comune di MARTINA FRANCA (TA) - LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per la realizzazione di un albergo-residenza in un'area attrezzata ubicato in loc.tà "Ortolini" della C.da "Mater Domini". Ditta: "G.ni BALSAMO e PALOMBELLA Vito".

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio e Politiche Abitative, arch. Annamaria CURCURUTO, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio Programmazione negoziata e riqualificazione urbana e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 “Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività turistico e/o alberghiere “.

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA (Ta) richiedeva al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione di un albergo-residenza in un'area attrezzata, da parte della Ditta BALSAMO-PALOMBELLA in loc.tà “Ortolini” della c.da “Mater Domini”.

La documentazione relativa alla predetta istanza, con allegata “scheda riepilogativa della valutazione e verifica dei contenuti dell'Accordo di Programma”, risulta trasmessa alla Regione Puglia con nota n. 2509/Urb del 12.03.2004 a firma del Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Martina Franca.

In particolare, dalla suddetta scheda valutativa in merito alla proposta in esame si rileva testualmente quanto di seguito riportata:

“Il Dirigente del Settore Urbanistico;

Vista l'istanza del 04.07.2003 assunta al prot gen. dell'Ente n° 12418, inoltrata dai sigg. Giuseppe Balsamo, Maria Balsamo e Vito Palombella, con la quale si richiede riesame di precedente proposta di Accordo di programma per la realizzazione di una struttura nel settore turistico-alberghiero;

Viste le successive note prott. nn. 26309 del 27.11.2003 e 1539 da 21.12.2004 con le quali sono state prodotte tavole sostitutive ed integrative di quelle depositate r7 43.2003;

Vista la relazione istruttoria del 09.03.2004;

DICHIARA

- a) che il Comune di Martina Franca risulta sprovvisto di aree idonee con destinazione specifica e giuridicamente efficace per la realizzazione di una struttura nel settore turistico-alberghiero;
- b) che la documentazione tecnica presentata è conforme a quanto prescritto dalla Regione Puglia nelle "Linee Guida" per l'applicazione delle LL.RR. n. 34/94 e n.8/98;
- c) la congruità, in termini di verifica e di proposta, rispetto alle urbanizzazioni primarie;
- d) sono verificati i presupposti urbanistico/edilizi per il successivo rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni;
- e) che il piano occupazionale prevede l'intento di incrementare i livelli occupazionali di un numero di unità produttive non inferiore a 10, nei termini previsti dalle LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98;
- f) che sono rispettate le distanze dai confini e dagli altri fabbricati;
- g) che la bozza di convenzione risulta in linea con lo schema proposto dalla Regione Puglia, salvo due modifiche.”“

Sempre con riferimento alle dichiarazioni rese dal Dirigente dell'U.T.C. di Martina Franca, in precedenza riportate, si rileva che le stesse non risultano congruenti con l'istruttoria tecnica datata 9.3.2004, in atti, effettuata dalla Ripartizione Tecnica del Settore Urbanistico comunale, che subordina l'accogliibilità della proposta alle condizioni di seguito testualmente riportate:

- L'allargamento della strada catastalmente denominata "Vicinale Lamiola" porti la stessa ad una larghezza non inferiore a 6,5 m;
- I parametri e gli indici urbanistici siano contenuti nei limiti stabiliti dal vigente P.R.G. per la zona "E4";
- Le aree destinate a standards siano incrementate sino a soddisfare quanto prescritto dall'art. 5 del D.M. 2/4/68;
- Sia conservato il trullo esistente lungo Via Padre Bonaventura;
- Sia dimostrata la conformità dei fabbricati esistenti, con riferimento alla loro consistenza, tipologia e legittimità (già richiesta con nota prot.n. 7588 del 27/11/03);
- L'eventuale ratifica dell'accordo di programma fa sempre salvo il diritto dei terzi per quanto attiene la distanza dal confine dei fabbricati esistenti condonati;
- Devono essere modificati gli artt. 2 e 4 dello schema di convenzione, come segue:
 - Art. 2: I Sigg. Giuseppe Balzamo, M. Balsamo e Vito Palombella, dichiarano di essere proprietari dei suoli destinati a standards urbanistici, che cedono al Comune di Martina Franca contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
 - Art. 4: I proprietari si obbligano per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, secondo il progetto esecutivo, redatto a cura e spese degli stessi, ed approvato dall'Amministrazione Comunale.
- Le quote della sistemazione esterna di progetto devono rimanere, soprattutto in prossimità e lungo i confini di proprietà, perfettamente uguali a quelle naturali di campagna;
- Tutti i servizi in rete previste all'interno del lotto, così come la viabilità interna e gli accessi, devono essere realizzati a totale cura e spesa dell'istante senza scomputo del relativo costo dagli oneri perché, non possono essere assimilate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria in quanto di pertinenza e a servizio del complesso. Conseguente che la loro realizzazione deve essere ad esclusivo onere dell'istante ed in tal senso deve essere modificata la convenzione. Inoltre queste non devono interessare le aree a standard, al fine di creare servitù sulle stesse;
- Dovrà essere prodotta la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, ed in tale sede sarà verificata la congruità della loro realizzazione a scomputo degli oneri concessori, che restano fissati pari

a quelli della zona urbanistica "E4" (zonizzazione urbanistica di riferimento).

Tanto premesso l'intervento proposto interessa un'area agricola, ubicata in località "Ortolini" della c.da "Mater Domini", tipizzata dal vigente PRG del Comune di Martina Franca come "zona Agricola speciale F1: Valle d'Itria" della superficie complessiva di mq. 34.659,00 in catasto riportata alle p.lle nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 480, 481 e 289 del foglio di mappa n. 111.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo gli indici e parametri urbanistici, i cui valori sono stati desunti dagli elaborati grafici e dalla relazione di progetto e di seguito si riportano:

L'intervento prevede, la realizzazione:

- un albergo residenziale, per complessivi 213 posti, in appartamenti costituiti da uno o più locali forniti diservizio autonomo di cucina;
- un ristorante, un bar ed una sala convegni;
- impianti sportivi per il tempo libero: anfiteatro scoperto, palestra, campo da tennis, piscina scoperta, piano bar e ballo coperto;
- spazi destinati a verde;
- parcheggi.

Da tale raffronto si rileva che:

- L'I.f.t. (0,7289 mc/mq), e quindi l'I.f.f. (0,97 mc/mq), sono notevolmente superiori a quelli previsti per la zona "E4" dal vigente P.R.G. (I.f.f. = 0,5 mc/mq), che si ritiene possa essere presa come zonizzazione urbanistica di riferimento;
- Le aree destinate a standards sono inferiori a quelle prescritte dall'art. 5 del D.M. 2/4/68 (3.462 mq, invece di 4.176,80 mq);
- L'indice di copertura (17,51 %) è superiore a quello previsto per la zona "E4" dal vigente P.R.G. (15 %), che si ritiene possa essere presa come zonizzazione urbanistica di riferimento.
- Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali di seguito riportati:

Tav. n° 1: Stralcio di PRG - Norme di pian Areofotogrammetria (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 2: Mappa Catastale (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 3: Destinazione urbanistica - Stato di fatto progetto (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 4: Stato di fatto - Planimetria generale - sezioni - pianta quotata (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. 4a: Piantumazione esistente (prot.n. 26309 del 27/11/03);

Tav. n° 5: Stato di fatto: Urbanizzazioni esistenti (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 6: Planimetria generale - piano di progetto sezioni (prot.n. 26309 del 27/11/03);

Tav. n° 6a: Pianta di progetto su mappa aerofotogrammetria (prot.n. 26309 del 27/11/03);

Tav. n° 7: Standards Urbanistici (prot.n. 26309 del 27/11/03);

Tav. n° 8: Planimetria generale - cessione standards urbanistici (prot.n. 26309 del 27/11/03);

Tav. n° 9: Urbanizzazioni di progetto (prot.n. 26309 del 27/11/03); (si rileva che sono indicate opere che non sono urbanizzazioni, così come già segnalato con la nota prot.n. 7588 del 27/11/03. n.d.r.1

Tav. n° 10: Pianta - Prospetti - Sezioni - Tipologia edilizia A (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 11: Pianta - Prospetti - Sezioni - Tipologia edilizia E (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 12: Pianta palestra - Pianta spogliatoi (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 13: Pianta piano bar - Sezione (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 14: Pianta ristorante (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 15: Prospetto ristorante - Sezione ristorante (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Tav. n° 16: Pianta - Prospetti - Sezioni - edificio esistente (prot.n. 14218 del 4/7/03);

Relazione tecnica (prot.n. 1593 del 21/1/04);

Documentazione fotografica; [recuperata tra gli atti d'Ufficio di una precedente proposta progettuale formulata dai sigg. Balsamo-Palombella - Prot.n. 1 7254 del 12/9/01. n.d.r.]

Relazione tecnica finanziaria (prot.n. 14218 del 4/7/03);
Schema di convenzione (prot.n. 14218 del 4/7/03);
Business Plan;
Allegato E: Punto di presa foto; (prot.n. 14218 del 4/7/03).

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94 e s.m. ed i. dagli atti trasmessi dal Comune di Martina Franca, si desume che:

- a) l'attività dell'insediamento a carattere turistico ricettivo comporterà, a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari ad un numero di n. 14 unità, oltre n. 4 unità stagionali;
- b) lo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) nel Comune di Martina Franca, come peraltro attestato in sede comunale, non dispone di aree con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto.

Tanto premesso, nel merito degli aspetti di natura tecnica-urbanistica connessi alla realizzabilità della proposta in esame, prendendo atto e condividendo in questa sede le condizioni e/o rilievi nel merito già operati nella fase istruttoria comunale si evidenzia che la infrastrutturazione della zona interessata a livello di urbanizzazioni e viabilità risulta alquanto carente e comunque tale da non consentire il carico urbanistico derivante dalla realizzazione dell'intervento proposto.

Nello specifico:

1. La viabilità esistente è costituita da strade comunali, ex vicinali, di modesta larghezza, e comunque non idonee, a consentire un accesso/ deflusso dalla zona interessata agevole ed in condizioni di sicurezza;
2. dalla documentazione trasmessa non è possibile attestare la presenza nell'area d'intervento di opere di urbanizzazione primaria adeguate alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto e, peraltro, risultano sicuramente da potenziare;
3. non risultano correttamente quantificate le aree a standard da cedere gratuitamente al Comune ai sensi dell'art. 5 punto 2 del D.M. 1444/68 (80 mq di superficie ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento);
4. non risulta in atti documentazione attestante la legittimità e/o regolarizzazione dei fabbricati esistenti.

Necessitando la proposta progettuale di puntuali valutazioni relativi al suo inserimento nell'ambito paesaggistico interessato, con nota n. 5761 del 30.07.2014 il Servizio Urbanistica ha trasmesso al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - unitamente a copia della documentazione trasmessa dal Comune di Martina Franca con nota n. 2509 del 12.03.2004 e acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica n. 2894 del 18.03.2004.

Tanto premesso, nel merito degli aspetti di tutela paesaggistica connessi alla realizzabilità dell'intervento in esame, dalla nota n. 1125 del 04.02.2015, acquisita al prot. n. 948 in data 06.02.2015 del Servizio Urbanistica, il competente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica esaminati gli atti progettuali ha espresso il parere che di seguito - in stralcio - testualmente si riporta:

“(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Dalle Tavole di perimetrazione dei “Territori Costruiti”, attestate come coerente con nota regionale n. n. 3801 del 29.11.11, si evince che l'area d'intervento non ricade nei cosiddetti “Territori Costruiti”.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo B (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante “B” prevedono la “conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima

cautela negli interventi di trasformazione del territorio”.

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, e le componenti di paesaggio presenti nell'area, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema nel dettaglio dall'area di pertinenza e area annessa delle “Ripe fluviali”, sottoposti alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 “Versanti e Crinali” delle NTA del PUTT/P. Si rappresenta inoltre che l'area d'intervento è lambita lungo il confine orientale dai “Reticoli fluviali”, cartografati dalla Carta Geomorfológica del PUTT/P e confermati secondo un diverso andamento, dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino (approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009) come “Corsi d'acqua episodici”
- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari componenti del suddetto sistema. Di contro da accertamenti d'ufficio nonché dalla consultazione dell'ortofoto regionale (volo 2010) si rileva che l'area d'intervento ricade nell'area di pertinenza e area annessa di una compagine boschiva, cartografata nell'adottato PPTR
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P, non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali.

(Istruttoria rapporti con il PPTR)

Considerato che con Delibere della GR n. 1435 del 02 agosto 2013 e n. 2022 del 29 ottobre 2013 è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR - Norme di Salvaguardia - “a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9, del Codice”. Dall'analisi delle Tavole dell'adottato PPTR si evince che:

Struttura Idro - geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da un beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento non è interessata da un ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da “Boschi” sottoposti alle prescrizioni di cui all'art. 62.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata dall'ulteriore contesto paesaggistico “Aree di rispetto dei boschi”;

Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento non è interessata da un beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata da un ulteriore contesto paesaggistico della suddetta struttura, nel dettaglio dal “paesaggio rurale” denominato “Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli”.

Con riferimento alla suddetta compagine boschiva ricadente nella particella catastale n. 61 Fg 111, si

rappresenta che il 31.10.2013 è stata presentata da parte della Ditta, un'osservazione all'adottato PPTR, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 863 del 18.01.2014, relativa alla corrispondenza della perimetrazione operata dal PPTR con lo stato dei luoghi, osservazione tuttora in fase di esame. In merito, nelle more della conclusione della fase di esame delle osservazioni nonché della approvazione definitiva del PPTR, per la suddetta componente vigono le misure di salvaguardia di cui all'art 105 delle NTA dello stesso PPTR.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento, in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a Nord-Est del Comune di Martina Franca in una zona periurbana distinta dai tradizionali segni della conduzione agricola e da compagini boschive.

Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico paesaggio della Valle d'Itria, caratterizzato dall'unicità delle relazioni tra le componenti fisico-morfologiche del territorio, lievemente ondulato in cui si alternano versanti, avvallamenti e colline, le componenti botanico-vegetazionale con le compagini boschive di quercia e i beni diffusi nel paesaggio agrario e le componenti storico-insediative con le tipiche costruzioni a trullo.

Le suddette componenti, quando prossime ai contesti urbani marginali assumono una singolare rilevanza sia dal punto di vista paesaggistico poiché elementi identitari del paesaggio di riferimento della cosiddetta "Murgia dei Trulli", sia dal punto di vista ambientale in quanto elementi della rete ecologica che contribuisce a generare un sistema di connessione con il territorio.

Con riferimento all'area d'intervento in Contrada "Mater Domini" località "Ortolini" essa si caratterizza, per la condizione di transizione tra l'abitato e la campagna. In particolare l'area è interessata direttamente da una formazione boschiva ed è organizzata della trama agricola e dai segni delle tecniche di conduzione agricola, (pareti e muri a secco, costruzioni rurali, siepi, alberature ecc.) testimonianze del processo antropico di modellamento del paesaggio agrario.

Premesso quanto sopra si rileva che l'elaborazione progettuale, proposta dalla Ditta, risulta in particolar modo, interferire con la qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento, in quanto gli interventi edilizi ricadono direttamente nell'area di pertinenza e area annessa di compagini boschive esistenti in punto di fatto e come descritto alterano la qualità paesaggistica di un brano di paesaggio rurale sostanzialmente non compromesso.

(Conclusioni)

Pertanto in merito agli aspetti paesaggistici, si rilevano motivi ostativi alla conclusione del procedimento, poiché l'intervento risulta interferire con l'area di pertinenza e area annessa dell'ATD "Boschi e macchie", componenti strutturanti l'attuale assetto paesaggistico dei luoghi, risultando pertanto parzialmente in contrasto con le prescrizioni di base di cui all'art e 3.10 delle NTA del PUTT/P e agli artt. 62 e 63 delle NTA del PPTR.

Inoltre l'intervento risulta in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica di cui agli indirizzi di tutela dell'ATE "B" del PUTT/P e alle schede d'ambito dell'adottato PPTR. ""

A maggiore esplicitazione delle valutazioni paesaggistiche in precedenza riportate in questa sede si puntualizza che la citata osservazione presentata da parte della Ditta, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 863 del 18.01.2014, relativa alla corrispondenza della perimetrazione operata dal PPTR con lo stato dei luoghi non è stata accolta in sede di approvazione del PPTR con le seguenti motivazioni: "da una verifica operata dallo scrivente Servizio su ortofoto 2006 e 2011 e 1998, l'area oggetto di osservazione possiede le caratteristiche e i requisiti di area boscata, secondo una definizione sia prettamente naturalistica, ovvero volta ad indicare un'estensione notevole di terreno

ricoperta, totalmente o parzialmente, da alberi d'alto fusto, sia normativa considerato che, trattasi di area boscata governata da essenze ad alto fusto, di estensione complessiva di circa mq. 10.300, con una copertura del suolo superiore al 20%. L'area che conserva carattere di naturalità risulterebbe funzionale allo sviluppo della rete ecologica locale, tanto più poiché inserita all'interno della perimetrazione del paesaggio rurale "valorizzazione della valle dei trulli" di grande valore storico e identitario di cui vanno ridefinite le potenzialità ecologiche, paesaggistiche e produttive."

Tutto ciò premesso ed in relazione a quanto sopra prospettato, la variante sottesa all'attuazione dell'intervento non risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico e della tutela paesaggistica del territorio interessato e conseguentemente si propone alla G.R., in attuazione della L.R. n. 34 del 19.12.1994 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.8 del 28.01.1998, di non autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA. Si dà atto, infine, che il presente provvedimento può definirsi ai sensi dell'art.2 -2° comma- della l.r. n.3/2004, trattandosi di richiesta inviata in data antecedente all'entrata in vigore della stessa l.r. n.3/2004."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4. COMMA 4°, LETT.E - DELLA L.R. N.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01"

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI NON AUTORIZZARE, per le motivazioni, i rilievi e le criticità relativi agli aspetti sia urbanistici che paesaggistici di cui alla narrativa che precede, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19 dicembre 1994 n.34 integrata e modificata dalla L.R. n.8 del 28 gennaio 1998 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Martina Franca per la realizzazione, in variante al P.R.G, vigente, di un albergo - residenza in un'area attrezzata ubicato in loc.tà "Ortolini" della C.da "Mater Domini" da parte della ditta Ditta BALSAMO - PALOMBELLA.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

